



Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro  
Via Comunale del Principe 13/a - 80145 Napoli

30 MAG 2014

Delibera n° 895 del \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Indirizzi strategici per la ridefinizione del modello aziendale di organizzazione e gestione del sistema della prevenzione, adottato dall'Asl Napoli 1 Centro, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Individuazione dei datori di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - Reintegrazione e conseguente assegnazione di uno specifico *budget* per la sicurezza, dedicato all'attuazione ed all'implementazione delle misure di prevenzione e protezione.

**Struttura Proponente: Direzione Generale**

Estensore: avv. Vittoria Operato

Provvedimento:  **Immediatamente esecutivo**  
 Ad ordinaria esecutività  
 Soggetto a controllo

**IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO:**

-che, allo scopo di garantire l'uniformità della tutela dei lavoratori e delle lavoratrici sul territorio nazionale, attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, le disposizioni normative contenute nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro), recante norme di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, definiscono i principi generali per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Inoltre, dette disposizioni trovano applicazione a tutti i settori di attività, pubblici e privati, ed a tutte le tipologie di rischio e, stante la natura di fonte normativa primaria, devono trovare applicazione, in via prevalente, rispetto a qualsivoglia disposizione contraria eventualmente contenuta in atti deliberativi o provvedimenti aziendali;

- che, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lett. b) del succitato D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con riferimento alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., ivi comprese, dunque, le Aziende sanitarie locali, ha stabilito che il datore di lavoro, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, viene identificato, *ex lege*, con il dirigente cui spettano i poteri di gestione, individuato dall'organo di vertice delle singole Amministrazioni, senza alcuna necessità di accettazione, espressa o tacita, da parte dello stesso dirigente, tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, qualora il medesimo dirigente sia stato dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. Di conseguenza, viene altresì disposto che il datore di lavoro, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, coincide, invece, con l'organo di vertice esclusivamente nei casi di omessa individuazione e conseguente omessa designazione, da parte dello stesso organo di vertice, dei dirigenti aziendali, in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'attribuzione del predetto ruolo di datore di lavoro, ovvero nei casi di individuazione non conforme ai criteri sopraindicati;

-che, ancora, a norma dell' art. 16 del summenzionato D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sono stati espressamente disciplinati i limiti e le condizioni la cui sussistenza e permanenza rappresentano il presupposto necessario per il conferimento di una delega delle funzioni che devono essere obbligatoriamente esercitate, nell'ambito della sfera delle attribuzioni e competenze proprie, dal datore di lavoro in materia di sicurezza, come identificato nell' organo di vertice dell'Amministrazione ovvero nel dirigente individuato dal medesimo organo di vertice in applicazione dei criteri *ex art. 2, comma 1, lett. b)* del predetto D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Ancora, ai sensi dell'art. 17 del citato D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. viene tassativamente stabilito che, al fine di rendere effettiva ed efficace la politica aziendale di organizzazione e di gestione del sistema della prevenzione, il datore di lavoro non può, in alcun caso, delegare le attività proprie qualora trattasi di provvedere:

a) alla valutazione di tutte le tipologie di rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, con la conseguente elaborazione del documento che, all'esito delle predette attività accertative, deve essere redatto, datato e sottoscritto nelle previste forme di legge;

b) alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione (RSPP), previa verifica del possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Detto soggetto aziendale è tenuto a rispondere direttamente ed esclusivamente al datore di lavoro che lo ha designato, stante la particolare natura, strettamente fiduciaria, dell'incarico assegnato e, in particolare, è il destinatario del flusso informativo di cui all'art. 18, comma 2, del citato D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., trasmesso dal datore di lavoro. Infatti, il succitato articolo di legge dispone che il datore di lavoro debba fornire al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al medico competente tutte le opportune informazioni in merito a : a) la natura dei rischi; b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione ed attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro comunicati agli Enti competenti e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza;

-che la rimodulazione del modello organizzativo-gestionale adottato dall'Azienda, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, deve essere finalizzata all'attuazione di un efficiente ed efficace sistema integrato di specifiche misure di prevenzione e di protezione ed ad una corretta individuazione dei rischi sul posto di lavoro. Pertanto, il predetto modello aziendale deve essere programmato ed attuato in linea con i principi generali stabiliti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. f), del predetto D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nell'ottica di garantire necessariamente una valorizzazione ed un potenziamento del rapporto di stretta, fiduciaria e continuativa collaborazione tra il datore di lavoro in materia di sicurezza ed il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, cui è attribuito il compito di coordinamento del Servizio medesimo. Ebbene, tale obiettivo strategico può essere raggiunto soltanto attraverso l'attuazione di un percorso di decentramento del ruolo di datore di lavoro in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, con la designazione, dunque, da parte dell'organo di vertice, dei dirigenti aziendali, in possesso dei previsti requisiti di legge, quali datori di lavoro.

-che, inoltre, la ridefinizione del sistema aziendale di gestione delle prevenzioni nei luoghi di lavoro, deve essere programmata ed attuata tenendo conto, altresì, delle puntuali indicazioni fornite dalla Commissione per gli Interpelli del Ministero del lavoro ( Prot. n. 37/0021846/2012), secondo cui, fermo restando che la designazione del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) rappresenta un obbligo indelegabile, sanzionato penalmente, del datore di lavoro così come stabilito dall'art. 17, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., l'istituzione e l'organizzazione del medesimo Servizio costituisce, invece, esercizio di una funzione datoriale di natura delegabile.

#### **TENUTO CONTO**

-che, con deliberazione dell'Area Generale di Coordinamento (A.G.C.) n. 20 – Assistenza Sanitaria del 25 marzo 2010, n. 447, la Regione Campania ha provveduto ad approvare apposite Linee di indirizzo per la definizione dei criteri e principi generali necessari ad orientare le scelte strategiche delle Aziende sanitarie regionali, in materia di organizzazione e di gestione del sistema aziendale della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla procedura di individuazione dei datori di lavoro, ex art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

-che, in particolare, nelle succitate Linee di indirizzo contenute nella deliberazione regionale n. 447/2010, al fine di assicurare univocità ed omogeneità nella programmazione ed attuazione degli specifici percorsi aziendali che devono essere prescelti per l'espletamento dei complessivi adempimenti tecnico-amministrativi e per il compimento degli interventi, preventivi e correttivi, scaturenti dall'applicazione del citato D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. è stato, altresì, previsto che le Aziende sanitarie debbano delineare un proprio modello organizzativo-gestionale, in materia di sicurezza, che tenga conto della distinzione tra attività di indirizzo, programmazione e controllo, esercitate dal Direttore Generale ed attività di natura gestionale, esercitate dai dirigenti aziendali, secondo gli incarichi di struttura assegnati ed i corrispondenti livelli di responsabilità;

-che, ancora, al Punto 6.2 delle Linee di indirizzo regionali, viene precisato che la valutazione dell'opportunità di procedere all'istituzione di un unico Servizio di Prevenzione e Protezione centralizzato, qualora trattasi di Aziende con più unità produttive territorialmente distribuite e dotate di un'organizzazione complessa e diversificata, ivi comprese, dunque, le Aziende sanitarie locali, costituisce una scelta strategica prevista espressamente dalle leggi ai sensi dell'art. 31, comma 8, del citato D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Al riguardo, viene altresì osservato che: *"...essendo l'Asl, comunque, un'Amministrazione Pubblica, l'istituzione di un unico Servizio SPP risponde ai principi generali ed agli ulteriori requisiti previsti dalla legislazione per le Amministrazioni Pubbliche..."*.

Inoltre, viene evidenziato che i dirigenti aziendali appositamente individuati dall'organo di vertice, quali datori di lavoro, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, possono rivolgersi a tale struttura centralizzata per l'istituzione del Servizio presso l'unità organizzativa di competenza e per la conseguente designazione degli addetti e del responsabile, previa verifica del possesso delle capacità e dei requisiti professionali richiesti dall'art. 32 del succitato D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. In particolare, viene chiarito che detta struttura centralizzata debba essere deputata a garantire il coordinamento delle unità periferiche, relativamente all'attuazione omogenea dei singoli interventi specifici, preventivi e correttivi, programmati in materia di sicurezza ed altresì ad assicurare una razionale organizzazione del complessivo sistema aziendale della prevenzione e la progressiva applicazione di *standard*, qualitativi-economici, uniformi;

-che, secondo quanto previsto ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 3 e 4, dell'art. 31, del suddetto D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all'Azienda in possesso delle necessarie conoscenze professionali soltanto qualora occorra integrare l'azione di prevenzione e protezione del Servizio ovvero in caso di assenza di dipendenti che, all'interno dell'Azienda, siano in possesso delle capacità e dei requisiti professionali richiesti dall'art. 32 del succitato D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

-che, in particolare, al Punto 4.3 ed al Punto 5 delle menzionate Linee di indirizzo regionali, viene chiarito che, all'interno del piano di previsione di attività e di spesa dell'Azienda, il Direttore Generale deve provvedere a destinare appositi fondi dedicati per *"...le misure di prevenzione e protezione, la formazione e l'informazione, l'adeguamento alla normativa in materia di Tutela della Salute e della Sicurezza sul Lavoro..."*. Tale piano deve contenere un apposito cronoprogramma degli interventi di adeguamento in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, con la definizione delle priorità annuali e deve essere elaborato sulla base dei programmi, annuali e triennali, che devono essere formulati dai Direttori di macrostrutture aziendali. Inoltre, viene osservato che *"il budget debba assumere la connotazione di: 1) Impegno di risorse totalmente programmabili; 2) Impegno di risorse per le situazioni di emergenza. Pertanto, l'autonomia finanziaria del datore di lavoro designato è determinata dall'individuazione e dall'assegnazione di: 1) un budget per la realizzazione degli interventi previsti nel programma delle misure necessarie a garantire il miglioramento nel tempo della sicurezza e per mantenere il livello raggiunto; 2) un budget per far fronte alle situazioni di emergenza o non previste nel programma..."*;

## **EVIDENZIATO**

-che, con la deliberazione aziendale 20 maggio 2013, n. 805, sono state definite le prerogative dirigenziali e le connesse responsabilità, in applicazione del principio della separazione tra le funzioni strategiche di indirizzo, di programmazione di controllo proprie dell'Alta Direzione e le funzioni dirigenziali di natura strettamente gestionale. Di conseguenza, con la citata deliberazione aziendale, è stata disposta la complessiva attribuzione, a ciascun dirigente aziendale, individuato quale centro di responsabilità limitatamente alla propria sfera di competenza, di una piena ed esclusiva autonomia di gestione, con conseguente conferimento di autonomi poteri gestionali di tipo finanziario-tecnico-amministrativo-sanitario, graduati in relazione all'ambito più o meno ampio della sfera di competenza propria, attribuita con l'incarico assegnato;

-che, pertanto, l'intendimento della Direzione Generale aziendale di avviare le opportune procedure dirette a conseguire un'apposita reintegrazione del fondo specifico per la sicurezza nei luoghi di lavoro, dedicato all'attuazione ed all'implementazione delle misure di prevenzione e protezione e la conseguente assegnazione, *pro quota*, del predetto fondo dedicato a ciascun dirigente aziendale, cui sono stati precedentemente conferiti gli autonomi poteri di gestione, ai sensi e gli effetti della predetta deliberazione aziendale n. 805/2013, costituisce una scelta strategica reputata urgente ed indifferibile allo scopo di rendere pienamente effettivo l'esercizio dei predetti autonomi poteri gestionali. Inoltre, l'assegnazione di un apposito *budget* dedicato rappresenta il presupposto, necessario ed inderogabile, richiesto dall'art. 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al fine di procedere, ad ogni effetto di legge, all'individuazione, da parte dell'organo di vertice dell'Azienda, dei dirigenti aziendali, dotati di autonomi ed effettivi poteri decisionali e di spesa, quali datori di lavoro in materia di sicurezza, con la conseguente attribuzione delle relative funzioni ed obblighi, senza necessità di alcuna accettazione, espressa o tacita, da parte dei dirigenti medesimi;

### **RITENUTO NECESSARIO**

-che, al fine di governare il processo delle attribuzioni di competenza ai soggetti obbligati ad espletare gli adempimenti tecnici ed amministrativi scaturenti dall'applicazione in Azienda delle disposizioni normative di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., debba procedersi a fornire appositi indirizzi strategici per la ridefinizione del modello aziendale di organizzazione e gestione del sistema della prevenzione, adottato dall'Asl Napoli 1 Centro, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

-che, in particolare, in conformità a quanto stabilito al Punto 5 delle citate Linee di indirizzo regionali, la ridefinizione del predetto modello aziendale deve tenere conto della configurazione dell'Asl Napoli 1 Centro quale organizzazione complessa e diversificata, caratterizzata da una molteplicità e complessità dei settori di attività, articolata in più unità produttive territorialmente distribuite, le quali rappresentano strutture operative che possono essere definite "macrostrutture" qualora dotate di piena ed effettiva autonomia gestionale, di decisione e di spesa. Al riguardo, nelle Linee di indirizzo regionali, viene precisato, infatti, che "*...dette macrostrutture coincidono con le unità produttive: stabilimenti o strutture finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale, definite all'art. 2, comma 1, lett. t) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.*". Pertanto, il Direttore di tali macrostrutture deve essere identificato, dall'organo di vertice aziendale, quale "datore di lavoro", in materia di sicurezza, coerentemente con i principi, di rango legislativo, di decentramento del ruolo datoriale, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, *ex art. 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.*, e dell'autonomia gestionale che deve essere riconosciuta alla dirigenza della Pubblica Amministrazione ai sensi degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n. 165/2001, così come novellati dal D. Lgs. n. 150/2009. Inoltre, viene altresì precisato che detti Direttori di macrostrutture, in qualità di datori di lavoro, devono predisporre programmi di spesa ed assumere le conseguenti decisioni operative, nei limiti del *budget* dedicato ed assegnato, al fine di garantire la piena operatività di tutte le misure di prevenzione e protezione previste in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, i Direttori di macrostrutture aziendali, designati datori di lavoro dall'organo di vertice, sulla scorta delle indicazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi precedentemente redatto, elaborano il programma triennale e quello annuale degli interventi di adeguamento e definiscono il relativo impegno di spesa sulla base delle priorità precedentemente individuate dagli stessi Direttori. Detti programmi devono essere trasmessi al Direttore Generale, al fine di consentire la definizione e la conseguente assegnazione della quota di *budget* ordinario per la copertura finanziaria degli interventi previsti nei programmi medesimi;

-che, inoltre, al fine di completare la ridefinizione del predetto modello aziendale, secondo le indicazioni fornite nelle citate Linee di indirizzo regionali, debba stabilirsi che è individuato "Dirigente", in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, il Direttore di ogni unità operativa afferente ad una macrostruttura, con il compito di coadiuvare il Direttore della macrostruttura di afferenza, che agisce in qualità di datore di lavoro, secondo le direttive appositamente impartite. Al riguardo, va altresì rilevato che, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., secondo cui deve intendersi per "dirigente", in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, "la persona che, in ragione delle competenze professionali, dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro...", la citata deliberazione aziendale n. 805/2013, al punto 6, lett. m) del dispositivo, stabilisce espressamente che tutti i dirigenti aziendali devono collaborare ad assicurare il rispetto delle norme del Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Ancora, al Punto 5 delle Linee di indirizzo regionali, viene espressamente chiarito che al dirigente compete l'attuazione degli interventi di adeguamento stabiliti nel programma delle misure di prevenzione e protezione approvato dal Direttore della macrostruttura di afferenza, che agisce in qualità di datore di lavoro. Pertanto, il predetto dirigente è tenuto ad adottare le apposite procedure specifiche ed altresì a definire le tempistiche necessarie all'esecuzione dei suindicati interventi. Al riguardo, viene altresì previsto che il Direttore della macrostruttura cui afferisce l'unità operativa competente ad attuare l'intervento di adeguamento necessario, esercita, in qualità di datore di lavoro, il potere di controllo circa la tempestività di risposta e, in caso di mancata o ritardata attuazione, deve provvedere a comunicare all'organo di vertice la circostanza e può provvedere direttamente utilizzando il *budget* messo a disposizione;

## **RILEVATO**

-che, successivamente all'approvazione delle predette Linee di indirizzo regionali, le quali, coerentemente con i principi, di rango legislativo, di decentramento del ruolo di datore di lavoro, in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e della piena ed effettiva autonomia gestionale della dirigenza della Pubblica Amministrazione di cui al D. lgs. n. 150/2009, hanno definito i criteri generali in materia di organizzazione e gestione del sistema di prevenzione presso le Aziende sanitarie della Regione Campania, è stato adottato, con la deliberazione 15 luglio 2010, n. 1331, a firma del Commissario Straordinario, dott.ssa Falciatore, un apposito Regolamento, il quale contiene statuizioni confliggenti con le specifiche previsioni contenute nelle Linee di indirizzo regionali. Infatti, nel citato Regolamento, viene espressamente stabilito di identificare, presso l'Asl Napoli 1 Centro, il datore di lavoro in materia di sicurezza con il Direttore Generale, nell'ottica di delineare un sistema di gestione della prevenzione, in materia di sicurezza sul lavoro, organizzato sulla concentrazione del ruolo datoriale in capo all'organo di vertice;

-che, con successivo provvedimento aziendale (nota prot. 0012448/2012), a firma del Commissario Straordinario, dott. Scoppa, viene stabilito di procedere, con apposite disposizioni di servizio, all'individuazione dei dirigenti aziendali, dotati di piena ed effettiva autonomia gestionale, come datori di lavoro in materia di sicurezza, a decorrere dal 1 aprile 2012, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Inoltre, allo scopo di conferire un effettivo potere di spesa ai predetti dirigenti, quale requisito necessario, previsto dalla legge, per la designazione di datori di lavoro, con deliberazione 23 aprile 2012, n. 744, viene attribuito un apposito *budget* finanziario reintegrabile, per la copertura delle spese necessarie ad effettuare gli interventi di adeguamento in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro;

-che alcuni Direttori di Distretti sanitari di base hanno avanzato ricorso al TAR per la Campania-Napoli, (R.G. n. 2893/2012) contro l'Asl Napoli 1 Centro, avverso e per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, dei succitati provvedimenti ed atti aziendali con i quali il Commissario Straordinario, dott. Scoppa, ha provveduto alla designazione dei dirigenti aziendali, dotati di autonomi poteri gestionali, quali datori di lavoro in materia di sicurezza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Al riguardo, va evidenziato che le censure sollevate dai ricorrenti si fondano, prioritariamente, sul presupposto secondo cui gli atti impugnati avrebbero sostanzialmente una delega di funzioni di datore di lavoro, adottata nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Pertanto, si assume che detti atti impugnati debbano essere assoggettati al regime normativo di cui al menzionato articolo 16, il quale stabilisce i limiti e le condizioni per l'esercizio di una delega, da parte del datore di lavoro, di quelle funzioni datoriali di natura delegabile, ivi compresa la necessità di una formale accettazione del delegato. Ebbene, deve essere precisato che il Commissario Straordinario, dott. Scoppa, in qualità di organo di vertice aziendale, con l'adozione dei provvedimenti impugnati, ha provveduto, invece, a realizzare un vero e proprio decentramento del ruolo di datore di lavoro in materia di sicurezza, in applicazione del citato articolo 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed in conformità a quanto previsto dalla summenzionate Linee di indirizzo regionali, senza, dunque, necessità di accettazione alcuna, espressa o tacita, da parte dei dirigenti aziendali designati quali datori di lavoro;

-che il TAR per la Campania-Napoli, Sezione Quinta, con ordinanza n. 1363/2012, ha respinto la domanda cautelare avanzata dai predetti ricorrenti, tenuto conto che non risulta configurabile un pericolo di danno grave ed irreparabile, suscettibile di derivare dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati;

-che il Consiglio di Stato, Sezione Terza, con ordinanza n. 00043/2013, ha dichiarato improcedibile l'appello cautelare depositato contro l'Asl Napoli 1 Centro, per la riforma della succitata ordinanza cautelare del TAR per la Campania-Napoli n. 1363/2012, rilevando che la difesa di parte appellante ha dichiarato di rinunciare al medesimo appello cautelare;

Tanto premesso

in virtù dei poteri conferiti con DGRC n. 397 del 31.07.2012;

Acquisito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, come da relativa espressa sottoscrizione;

## **DELIBERA**

**-1. di procedere** ad una complessiva ridefinizione del modello aziendale di organizzazione e gestione del sistema della prevenzione, adottato dall'Asl Napoli 1 Centro, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, allo scopo di garantire il corretto governo del processo di attribuzione delle competenze ai soggetti obbligati ad espletare gli adempimenti tecnico-amministrativi scaturenti dall'applicazione, in Azienda, delle disposizioni normative di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro), recante norme di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123. Tali previsioni legislative definiscono, infatti, i principi generali per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e trovano applicazione a tutti i settori di attività, pubblici e privati, ivi comprese, dunque, le Aziende sanitarie, ed a tutte le tipologie di rischio;

**-2. di stabilire**, dunque, che la ridefinizione del predetto modello aziendale debba essere finalizzata all'attuazione di un efficiente ed efficace sistema integrato di interventi di adeguamento e di misure specifiche, di natura preventiva e correttiva, ed alla programmazione di una serie di azioni di monitoraggio costante circa la corretta individuazione dei rischi sul posto di lavoro. In particolare, i predetti interventi devono essere orientati al conseguimento di un più elevato grado di adeguatezza e di proporzionalità del sistema aziendale di gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro rispetto al profilo dimensionale dell'Asl Napoli 1 Centro ed alla molteplicità e complessità dei settori di attività;

**-3. di stabilire** che, in ogni caso, deve procedersi in conformità alle apposite indicazioni fornite con le succitate Linee di indirizzo, approvate dalla Regione Campania con deliberazione 25 marzo 2010, n. 447, concernenti la definizione dei criteri e principi generali necessari ad orientare le scelte strategiche delle Aziende sanitarie regionali, in materia di organizzazione e di gestione del sistema aziendale della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla procedura di individuazione dei datori di lavoro, *ex art. 2, comma 1, lett. b)* del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. In particolare, le indicazioni fornite con le predette Linee di indirizzo devono trovare applicazione in Azienda poiché sono dirette a garantire univocità ed omogeneità nella programmazione ed attuazione degli specifici percorsi prescelti dalle Aziende sanitarie regionali per l'espletamento dei complessivi adempimenti tecnico-amministrativi e per il compimento degli interventi, preventivi e correttivi, scaturenti dall'applicazione del citato D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

**-4. di stabilire**, innanzitutto, che la rimodulazione del sistema aziendale di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro debba essere programmata ed attuata in linea con i principi generali stabiliti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. f), del predetto D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nell'ottica di garantire necessariamente una valorizzazione ed un potenziamento del rapporto di collaborazione continuativa tra il datore di lavoro in materia di sicurezza ed il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, cui è attribuito il compito di coordinamento del Servizio medesimo. Detto soggetto aziendale è tenuto a rispondere direttamente ed esclusivamente al datore di lavoro che lo ha designato, stante la particolare natura, strettamente fiduciaria, dell'incarico assegnato e, in particolare, è il destinatario del flusso informativo di cui all'art. 18, comma 2, del citato D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., trasmesso dal datore di lavoro. Infatti, il succitato articolo di legge dispone che il datore di lavoro debba fornire al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al medico competente tutte le opportune informazioni in merito a: a) la natura dei rischi; b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione ed attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro comunicati agli Enti competenti e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. Ebbene, tale obiettivo strategico può essere raggiunto soltanto attraverso l'attuazione di un percorso di decentramento del ruolo e delle funzioni proprie di datore di lavoro in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, così come appositamente delineato dalle succitate Linee di indirizzo regionali. In tale direzione, deve, pertanto, procedersi all'individuazione e conseguente designazione, da parte dell'organo di vertice dell'Asl Napoli 1 Centro, dei dirigenti aziendali, in possesso dei previsti requisiti di legge, quali datori di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui al summenzionato art. 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Infatti, detta disposizione normativa ha stabilito che, con riferimento alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., ivi comprese, dunque, le Aziende sanitarie locali, il datore di lavoro, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, viene identificato, *ex lege*, con il dirigente cui spettano i poteri di gestione, individuato dall'organo di vertice delle singole Amministrazioni, senza alcuna necessità di accettazione, espressa o tacita, da parte dello stesso dirigente, tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, qualora il medesimo dirigente sia stato dotato di autonomi ed effettivi poteri decisionali e



di spesa. Di conseguenza, il datore di lavoro, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, coincide, invece, con l'organo di vertice esclusivamente nei casi di omessa individuazione e conseguente omessa designazione, da parte dello stesso organo di vertice, dei dirigenti aziendali, in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'attribuzione del predetto ruolo di datore di lavoro, ovvero nei casi di individuazione non conforme ai criteri sopraindicati;

**-5. di stabilire**, pertanto, con il presente atto deliberativo, che il Direttore Generale dell'Asl Napoli 1 Centro non intende esercitare il potere di delegare, ai dirigenti in possesso dei requisiti di legge, le funzioni datoriali, di natura delegabile, che devono essere esercitate, dal datore di lavoro, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, fermo restando che detto potere di delega deve essere esercitato nel rispetto dei limiti e condizioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ivi compresa la necessaria accettazione del delegato, bensì intende procedere ad un vero e proprio trasferimento del proprio ruolo di datore di lavoro, in materia di sicurezza, altrimenti spettante al medesimo Direttore Generale, in qualità di organo di vertice, in assenza di diversa scelta strategica adottata ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

**-6. di procedere**, dunque, alla definizione ed all'attuazione delle opportune azioni necessarie al fine di rendere effettivo l'esercizio degli autonomi poteri gestionali, di decisione e di spesa, di cui sono stati dotati i dirigenti dell'Asl Napoli 1 Centro, individuati quali centri di responsabilità limitatamente alla propria sfera di competenza, a seguito della complessiva attribuzione, giusta deliberazione aziendale n. 805/2013, a ciascuno dei predetti dirigenti aziendali, di una piena ed esclusiva autonomia di gestione, di tipo finanziario-tecnico-amministrativo-sanitario, graduata in relazione all'ambito più o meno ampio dei poteri conferiti con l'incarico assegnato;

**-7. di procedere**, di conseguenza, con il presente atto deliberativo, ad un'apposita reintegrazione del fondo specifico per la sicurezza nei luoghi di lavoro, dedicato all'attuazione ed all'implementazione delle misure di prevenzione e protezione, precedentemente attribuito con la citata deliberazione aziendale n. 744/2012. Tale scelta strategica rappresenta una decisione reputata urgente ed indifferibile allo scopo di rendere pienamente effettivo l'esercizio dei predetti autonomi poteri gestionali. Inoltre, l'assegnazione di un apposito *budget* dedicato rappresenta il presupposto, necessario ed inderogabile, richiesto dall'art. 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al fine di procedere, ad ogni effetto di legge, all'individuazione, da parte dell'organo di vertice dell'Azienda, dei dirigenti aziendali, dotati di autonomi ed effettivi poteri decisionali e di spesa, quali datori di lavoro in materia di sicurezza, con la conseguente attribuzione delle relative funzioni ed obblighi, senza necessità di alcuna accettazione, espressa o tacita, da parte dei dirigenti medesimi;

**-8. di stabilire** che, in particolare, in conformità a quanto stabilito al Punto 5 delle citate Linee di indirizzo regionali, la ridefinizione del predetto modello aziendale deve tenere conto della configurazione dell'Asl Napoli 1 Centro quale organizzazione complessa e diversificata, caratterizzata da una molteplicità e complessità dei settori di attività, articolata in più unità produttive territorialmente distribuite, le quali rappresentano strutture operative che possono essere definite "macrostrutture", individuate nell'Atto aziendale, qualora dotate di piena ed effettiva autonomia gestionale, di decisione e di spesa. Al riguardo, nelle Linee di indirizzo regionali, viene precisato, infatti, che "*...dette macrostrutture coincidono con le unità produttive: stabilimenti o strutture finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale, definite all'art. 2, comma 1, lett. t) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.*".

Pertanto, il Direttore Generale aziendale deve procedere ad identificare esclusivamente i Direttori di tali macrostrutture quali datori di lavoro, in materia di sicurezza, ex art. 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., coerentemente con i principi, di rango legislativo, di decentramento del ruolo e degli obblighi datoriali, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del citato art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., stante la natura tipicamente gestionale delle procedure relative all'adempimento dei predetti obblighi (*sent. Cass., sez. III Penale n.29543/2009 e seguenti*), e della piena ed effettiva autonomia gestionale che deve essere riconosciuta alla dirigenza della Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 4 e 5 del D Lgs. n. 165/2001, così come novellati dal D. Lgs. n. 150/2009;

**-9. di procedere**, pertanto, con il presente atto deliberativo, nella qualità di organo di vertice dell'Asl Napoli 1 Centro, ai sensi e per gli effetti di cui al summenzionato art. 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., all'individuazione, ad ogni effetto di legge, dei Direttori delle macrostrutture aziendali, di seguito elencati, in quanto dotati di autonomi ed effettivi poteri di decisione e di spesa, quali datori di lavoro, in materia di sicurezza, senza necessità di alcuna accettazione, espressa o tacita, da parte dei dirigenti medesimi:

**a. I Direttori di Distretti Sanitari di Base**

**Direttore del Distretto sanitario di base n. 24**  
**Direttore del Distretto sanitario di base n. 25**  
**Direttore del Distretto sanitario di base n. 26**  
**Direttore del Distretto sanitario di base n. 27**  
**Direttore del Distretto sanitario di base n. 28**  
**Direttore del Distretto sanitario di base n. 29**  
**Direttore del Distretto sanitario di base n. 30**  
**Direttore del Distretto sanitario di base n. 31**  
**Direttore del Distretto sanitario di base n. 32**  
**Direttore del Distretto sanitario di base n. 33**  
**Direttore del Distretto sanitario di base n. 73**

**b. I Direttori di P.S.P.**

**Direttore Sanitario del P.S.P. Napoli Est/Barra**  
**Direttore Sanitario del P.S.P. Loreto Crispi**  
**Direttore Sanitario del P.S.P. C.so Vittorio Emanuele**  
**Direttore Sanitario del P.S.P. Elena D'Aosta**

**c. I Direttori sanitari di Presidi Ospedalieri**

**Direttore Sanitario del P.O. Cardinale Ascalesi**  
**Direttore Sanitario del P.O. dei Pellegrini**  
**Direttore Sanitario del P.O. San Giovanni Bosco**  
**Direttore Sanitario del P.O. San Gennaro**  
**Direttore Sanitario del P.O. San Paolo**  
**Direttore Sanitario del P.O. S.M. del Popolo degli Incurabili**  
**Direttore Sanitario del P.O. S.M. di Loreto Nuovo**  
**Direttore Sanitario del P.O. Capilupi**

d. I Direttori dei seguenti Servizi Centrali dipartimentali, limitatamente al Dipartimento di competenza propria:

Direttore del Dipartimento delle Fragilità  
Direttore del Dipartimento di Prevenzione  
Direttore del Dipartimento di Salute Mentale

e. Il Direttore del Dipartimento Assistenza Primaria e Continuità delle Cure, con riferimento alla Direzione Strategica ed ai seguenti Servizi Centrali, dipartimentali e non dipartimentali:

e-1 Dipartimento Assistenza Primaria e Continuità delle Cure  
e-2 Dipartimento Assistenza Ospedaliera  
e-3 Dipartimento Amministrativo  
e-4 Dipartimento Area Farmaceutica  
e-5 Dipartimento AA.GG. e Risorse Umane  
e-6 Dipartimento Servizi Informativi  
e-7 UOC CUP  
e-8 UOC Controllo Qualità  
e-9 UOC Programmazione e Pianificazione  
e-10 UOC Nucleo Ispettivo Centrale

-10. di stabilire, in particolare, che, ai sensi e per gli effetti di cui al presente atto deliberativo, i suindicati Distretti sanitari di base ed i Presidi Ospedalieri costituiscono vere e proprie macrostrutture aziendali, in conformità alle apposite indicazioni fornite al Punto 5 delle menzionate Linee di indirizzo regionali. Infatti, i Distretti sanitari di base ed i Presidi Ospedalieri dell'Asl Napoli 1 Centro vengono dotati di una piena ed effettiva autonomia gestionale, di decisione e di spesa, e, benchè siano formalmente afferenti a determinati Dipartimenti aziendali, risultano territorialmente dislocati al di fuori dall'ambito di qualsiasi macrostruttura aziendale;

-11. di stabilire, che, in ogni caso, stante la puntale definizione di "lavoratore", così come formulata in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi all'art. 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., secondo cui è da intendersi per lavoratore " *la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, pubblico o privato...*", qualora una determinata articolazione aziendale si trova territorialmente dislocata presso una macrostruttura differente da quella cui invece afferisce in base alle disposizioni dell'Atto aziendale, per datore di lavoro, in materia di sicurezza, deve intendersi il Direttore della macrostruttura presso cui la predetta articolazione aziendale è stata territorialmente dislocata. In tale direzione, viene altresì stabilito che qualora una determinata articolazione aziendale si trova territorialmente dislocata presso una determinata macrostruttura aziendale, benchè risulti formalmente non afferente ad alcuna macrostruttura aziendale, per datore di lavoro, in materia di sicurezza, deve intendersi il Direttore della macrostruttura presso cui la predetta articolazione aziendale è stata territorialmente dislocata;

**-12. di stabilire**, di conseguenza, che ciascun Direttore di macrostruttura aziendale, come sopra identificato ed individuato dall'organo di vertice dell'Azienda, ad ogni effetto di legge, quale datore di lavoro in materia di sicurezza, nell'ambito della sfera delle attribuzioni e competenze proprie, deve tassativamente adempiere agli obblighi espressamente elencati e disciplinati a norma dell'art. 18 del summenzionato D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., fermo restando il rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite ai sensi dell'art. 16 del predetto D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per l'eventuale conferimento di una delega di quelle funzioni datoriali proprie, di natura delegabile. Inoltre, resta stabilito che, ai sensi dell'art. 17 del citato D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al fine di rendere effettiva ed efficace la politica aziendale di organizzazione e di gestione del sistema della prevenzione, ciascun Direttore di macrostruttura aziendale, individuato quale datore di lavoro, in materia di sicurezza, non può, in alcun caso, delegare le attività proprie qualora trattasi di provvedere:

- a) alla valutazione di tutte le tipologie di rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, con la conseguente elaborazione del documento che, all'esito delle predette attività accertative, deve essere redatto, datato e sottoscritto nelle previste forme di legge;
- b) alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione (RSPP), previa verifica del possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

**-13. di stabilire** che i succitati Direttori di macrostrutture, in qualità di datori di lavoro, devono predisporre programmi di spesa ed assumere le conseguenti decisioni operative, nei limiti del *budget* dedicato ed assegnato, al fine di garantire la piena operatività di tutte le misure di prevenzione e protezione previste in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, i predetti Direttori, designati datori di lavoro dall'organo di vertice aziendale, sulla scorta delle indicazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi precedentemente redatto, elaborano il programma triennale e quello annuale degli interventi di adeguamento e definiscono il relativo impegno di spesa sulla base delle priorità precedentemente individuate dagli stessi Direttori. Detti programmi devono essere trasmessi al Direttore Generale, al fine di consentire la definizione e la conseguente assegnazione della quota di *budget* ordinario per la copertura finanziaria degli interventi previsti nei programmi medesimi;

**-14. di stabilire** che, in conformità a quanto indicato al Punto 4.3 ed al Punto 5 delle menzionate Linee di indirizzo regionali, il Direttore Generale provvederà a destinare, all'interno del piano di previsione di attività e di spesa dell'Azienda, appositi fondi dedicati per "*...le misure di prevenzione e protezione, la formazione e l'informazione, l'adeguamento alla normativa in materia di Tutela della Salute e della Sicurezza sul Lavoro...*". Tale piano deve contenere un apposito cronoprogramma degli interventi di adeguamento in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, con la definizione delle priorità annuali e deve essere elaborato sulla base dei suindicati programmi, annuali e triennali, che vengono formulati dai Direttori di macrostrutture e successivamente trasmessi al Direttore Generale;

**-15. di assegnare, rendere disponibile ed annualmente reintegrare**, ai Direttori di macrostrutture aziendali, dotati di autonomi ed effettivi poteri di decisione e di spesa, graduati in relazione all'ambito più o meno ampio della sfera di competenza propria attribuita con l'incarico assegnato, come sopra identificati e designati dal Direttore Generale quali datori di lavoro in materia di sicurezza, allo scopo di conseguire la piena esecuzione degli obblighi di legge vigenti in materia ed appositamente disciplinati dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., uno specifico budget per la sicurezza dedicato all'attuazione ed all'implementazione delle misure di prevenzione e protezione, ripartito in due quote, di diverso importo, pari a:

- a. una quota di *budget* ordinario, annuale e reintegrabile anche in corso d'anno, esclusivamente dedicato per la copertura finanziaria degli specifici interventi di adeguamento che saranno stabiliti nel programma delle misure di prevenzione e protezione approvato dal Direttore della macrostruttura di afferenza, in qualità di datore di lavoro e successivamente trasmesso al Direttore Generale;
- b. una quota di *budget* integrativo, annuale e reintegrabile, esclusivamente dedicato per far fronte ad impegni di spesa per interventi, in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, da assumere in situazioni di emergenza o comunque per circostanze non previste nel predetto programma degli interventi;

**-16. di stabilire** che, in ogni caso, non saranno riconosciute eventuali spese programmate dai Direttori di macrostrutture e sostenute con il *budget* dedicato alla sicurezza, per l'acquisizione di fattori produttivi e per specifici interventi di adeguamento al di fuori delle casistiche tassativamente previste al punto 15, lett. a) e b). Di conseguenza, l'acquisizione di fattori produttivi ed eventuali interventi manutentivi che non risultano essere strettamente e direttamente finalizzati a conseguire la piena applicazione, in Azienda, delle misure di prevenzione e di protezione stabilite a norma del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. restano nella sfera delle attribuzioni proprie delle competenti articolazioni aziendali;

**-17. di stabilire** che, con la presente deliberazione, viene assegnata esclusivamente la quota di *budget* integrativo di cui al punto 15, lett. b), sulla base del seguente prospetto:

**a. Ai Direttori di Distretti Sanitari di Base**

Direttore dei Distretti sanitari di base n. 24.....	€ 30.000,00
Direttore del Distretto sanitario di base n. 25.....	€ 30.000,00
Direttore del Distretto sanitario di base n. 26 .....	€ 30.000,00
Direttore del Distretto sanitario di base n. 26 – RSA.....	€ 10.000,00
Direttore del Distretto sanitario di base n. 26 – RSA/H .....	€ 10.000,00
Direttore del Distretto sanitario di base n. 27.....	€ 30.000,00
Direttore del Distretto sanitario di base n. 28.....	€ 30.000,00
Direttore del Distretto sanitario di base n. 28 - RSA.....	€ 20.000,00
Direttore del Distretto sanitario di base n. 29.....	€ 30.000,00
Direttore del Distretto sanitario di base n. 29 - RSA.....	€ 10.000,00
Direttore del Distretto sanitario di base n. 30.....	€ 30.000,00

Direttore del Distretto sanitario di base n. 31.....	€ 30.000,00
Direttore del Distretto sanitario di base n. 31 - RSA.....	€ 10.000,00
Direttore del Distretto sanitario di base n. 32.....	€ 30.000,00
Direttore del Distretto sanitario di base n. 32 - RSA.....	€ 10.000,00
Direttore del Distretto sanitario di base n. 33.....	€ 30.000,00
Direttore del Distretto sanitario di base n. 73.....	€ 20.000,00

**b. Ai Direttori di P.S.P.**

Direttore Sanitario del P.S.P. Napoli Est/Barra.....	€ 20.000,00
Direttore Sanitario del P.S.P. Loreto Crispi.....	€ 25.000,00
Direttore Sanitario del P.S.P. C.so Vittorio Emanuele.....	€ 25.000,00
Direttore Sanitario del P.S.P. Elena D'Aosta.....	€ 25.000,00

**c. Ai Direttori sanitari di Presidi Ospedalieri**

Direttore Sanitario del P.O. Cardinale Ascalesi.....	€ 50.000,00
Direttore Sanitario del P.O. dei Pellegrini.....	€ 50.000,00
Direttore Sanitario del P.O. San Giovanni Bosco .....	€ 50.000,00
Direttore Sanitario del P.O. San Gennaro.....	€ 50.000,00
Direttore Sanitario del P.O. San Paolo.....	€ 50.000,00
Direttore Sanitario del P.O. S.M. del Popolo degli Incurabili.....	€ 50.000,00
Direttore Sanitario del P.O. S.M. di Loreto Mare.....	€ 50.000,00
Direttore Sanitario del P.O. Capilupi.....	€ 50.000,00

d. Ai Direttori dei seguenti Servizi Centrali dipartimentali, limitatamente al Dipartimento di competenza propria:

Direttore del Dipartimento delle Fragilità.....€ 20.000,00

Direttore del Dipartimento di Salute Mentale.....€ 120.000,00

Direttore del Dipartimento di Prevenzione.....€ 20.000,00

e. Al Direttore del Dipartimento Assistenza Primaria e Continuità delle Cure limitatamente a:

e-1 per Dipartimento Assistenza Primaria e Continuità delle Cure.....€ 10,000.00;

e-2 per Dipartimento Assistenza Ospedaliera.....€ 10.000,00;

e-3 per Dipartimento Amministrativo .....€ 10,000.00;

e-4 per Dipartimento Area Farmaceutica .....€ 10,000.00;

e-5 per Dipartimento AA.GG. e Risorse Umane.....€ 10.000,00;

e-6 per Dipartimento Servizi Informativi.....€ 1,000.00;

e-7 per l' UOC CUP.....€ 1,000.00;

e-8 per l' UOC Controllo Qualità.....€ 1,000.00;

e-9 per l' UOC Programmazione e Pianificazione.....€ 1,000.00;

e-10 per l'UOC Nucleo Ispettivo Centrale.....€ 1,000.00;

e-11 per la Direzione Strategica.....€ 1,000.00;

-18. di stabilire che ciascuna delle sopraelencate quote di *budget*, assegnate al Direttore del Dipartimento Assistenza Primaria e Continuità delle Cure, è dedicata all'espletamento degli adempimenti prescritti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, limitatamente all'articolazione aziendale per la quale è stata assegnata con il presente atto deliberativo. E' fatta salva la facoltà del Direttore del Dipartimento Assistenza Primaria e Continuità delle Cure, in qualità di datore di lavoro, di svincolare una determinata quota del predetto *budget* assegnato per ciascuna delle articolazioni aziendali di cui al punto 17, lett. e) della presente deliberazione, al fine di utilizzarlo per interventi di adeguamento urgenti presso un'altra articolazione aziendale di cui al medesimo punto 17, lett. e). Detta facoltà può essere esercitata con provvedimento motivato e trasmesso al Direttore Generale aziendale, fermo restando l'obbligo di provvedere ad un'adeguata rendicontazione analitica della spesa sostenuta, da allegare alla rendicontazione annuale prevista al punto 20 del presente atto deliberativo;

**-19. di stabilire** che la quota di *budget* ordinario di cui al punto 15, lett. a) sarà definito, con successivo atto deliberativo, all'esito di una complessiva attività di ricognizione circa lo stato di attuazione in Azienda delle misure di prevenzione e protezione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Detta attività ricognitiva deve essere effettuata dai sopraelencati Direttori di macrostrutture aziendali quale adempimento preliminare e necessario per la conseguente elaborazione dei programmi, annuali e triennali degli interventi di adeguamento. Pertanto, la quota di *budget* ordinario di cui al punto 15, lett. a) sarà assegnata e resa effettivamente disponibile soltanto a seguito dell'avvenuta trasmissione al Direttore Generale dei suindicati programmi, a cura degli stessi Direttori di macrostrutture;

**-20. di prevedere** che l'eventuale innalzamento, in corso d'anno, delle quote assegnate di *budget* ordinario, nell'ambito della disponibilità di spesa e della programmazione aziendale, ai Direttori di macrostrutture aziendali come sopra individuati ed identificati, nella qualità di datori di lavoro ex art. 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., può essere disposto, su richiesta, soltanto qualora sussistano comprovate ed imprevedibili circostanze di particolare gravità ed urgenza, verificatesi in epoca successiva all'esaurimento del *budget* annuale assegnato, cui non è possibile far fronte con la quota di *budget* integrativo dedicato per le situazioni di emergenza o non previste nel programma degli interventi elaborato dal Direttore di macrostruttura. I predetti Direttori di macrostrutture, in ogni caso, provvedono a trasmettere una relazione al Direttore Generale aziendale, contenente dettagliata ed analitica rendicontazione di tutte le spese sostenute nell'anno di competenza con la quota di *budget* ordinario e con la quota di *budget* integrativo;

**-21. di stabilire** che i Direttori di macrostrutture aziendali appositamente individuati dall'organo di vertice, quali datori di lavoro, in materia di sicurezza, al fine di provvedere all'istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione presso le unità organizzative di competenza e per la conseguente designazione degli addetti e del responsabile, previa verifica del possesso delle capacità e dei requisiti professionali richiesti dall'art. 32 del succitato D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., devono rivolgersi all'Unità Operativa Complessa Prevenzione e Protezione, quale struttura centralizzata istituita in conformità al Punto 6.2. delle citate Linee di indirizzo regionali e deputata allo svolgimento di un'attività di supporto continuativo al datore di lavoro designato in materia di sicurezza. Infatti, con le predette Linee di indirizzo viene rilevata l'opportunità e la necessità di procedere all'istituzione di un unico Servizio di Prevenzione e Protezione, qualora trattasi di Aziende con più unità produttive territorialmente distribuite e dotate di un'organizzazione complessa e diversificata, ivi comprese, dunque, le Aziende sanitarie locali, tenuto conto che tale decisione costituisce una scelta strategica prevista espressamente dalle legge ai sensi dell'art. 31, comma 8, del citato D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Al riguardo, viene altresì osservato che: "*...essendo l'Asl, comunque, un'Amministrazione Pubblica, l'istituzione di un unico Servizio SPP risponde ai principi generali ed agli ulteriori requisiti previsti dalla legislazione per le Amministrazioni Pubbliche...*";

**-22. di stabilire** che la predetta struttura centralizzata deve essere deputata a garantire il coordinamento delle unità periferiche, relativamente all'attuazione omogenea dei singoli interventi specifici, preventivi e correttivi, programmati in materia di sicurezza ed altresì ad assicurare una razionale organizzazione del complessivo sistema aziendale della prevenzione e la progressiva applicazione di *standard*, qualitativi-economici, uniformi;



**-23. di stabilire** che, nonostante l'apposita previsione di cui al combinato disposto dei commi 3 e 4, dell'art. 31, del suddetto D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il Direttore di una macrostruttura aziendale, individuato quale datore di lavoro, non potrà avvalersi di persone esterne all'Azienda, in possesso delle necessarie conoscenze professionali, per integrare l'azione di prevenzione e protezione del Servizio, stante l'attuale vigenza delle disposizioni normative, nazionali e regionali, sul blocco del *turn-over* del personale del SSR, ivi compreso il previsto contenimento della spesa per incarichi e consulenze;

**-24. di stabilire** che, in particolare, la ridefinizione del sistema aziendale di gestione delle prevenzioni nei luoghi di lavoro, deve essere programmata ed attuata tenendo conto, altresì, delle puntuali indicazioni fornite dalla Commissione per gli Interpelli del Ministero del lavoro ( Prot. n. 37/0021846/2012). Pertanto, resta stabilito che la designazione del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), rappresenta un obbligo indelegabile, sanzionato penalmente, del Direttore di macrostruttura aziendale, in qualità di datore di lavoro, così come previsto all'art. 17, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e che, invece, l'istituzione e l'organizzazione del medesimo Servizio presso l'unità organizzativa di competenza costituisce esercizio di una funzione datoriale di natura delegabile;

**-25. di stabilire**, pertanto, che ciascuno dei summenzionati Direttori di macrostrutture dell'Asl Napoli 1 Centro, in qualità di datore di lavoro in materia di sicurezza, debba provvedere all'organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, all'interno dell'unità produttiva afferente alla propria competenza e responsabilità, quale obbligo datoriale di natura delegabile ed altresì debba provvedere, per l'unità produttiva di competenza, alla designazione del responsabile e degli addetti del suindicato Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), previa verifica del possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del citato D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., quale obbligo datoriale, sanzionato penalmente e di natura non delegabile, così come previsto all'art. 17, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

**-26. di stabilire** che, inoltre, al fine di completare la ridefinizione del predetto modello aziendale, secondo le indicazioni fornite nelle citate Linee di indirizzo regionali, con il presente atto deliberativo, è individuato "Dirigente", in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, il Direttore di ogni unità operativa afferente ad una macrostruttura, con il compito di coadiuvare il Direttore della macrostruttura di appartenenza, che agisce in qualità di datore di lavoro, secondo le direttive appositamente impartite. In particolare, a norma dell'art. 2, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il dirigente, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in ragione delle proprie competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, è tenuto ad attuare le direttive del datore di lavoro, ed inoltre, ai sensi della citata deliberazione aziendale n. 805/2013, punto 6, lett. m), detto dirigente deve collaborare ad assicurare il rispetto delle norme del Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Dunque, sulla scorta di quanto previsto al Punto 5 delle Linee di indirizzo regionali, al dirigente compete l'attuazione degli interventi di adeguamento stabiliti nel programma delle misure di prevenzione e protezione approvato dal Direttore della macrostruttura di appartenenza, che agisce in qualità di datore di lavoro. Pertanto, il predetto dirigente è tenuto ad adottare le apposite procedure specifiche ed altresì a definire le tempistiche necessarie all'esecuzione dei suindicati interventi. Il Direttore della macrostruttura cui afferisce l'unità operativa alla quale compete l'attuazione dell'intervento di adeguamento necessario, esercita, in qualità di datore di lavoro, il potere di controllo circa la tempestività di risposta e, in caso di mancata o ritardata attuazione, deve provvedere a comunicare al Direttore Generale la circostanza e può provvedere direttamente utilizzando il *budget* messo a disposizione;

**-27. di stabilire** che, a norma dell'art. 18, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in caso di svolgimento di attività lavorativa presso locali e/o edifici assegnati in uso a determinate articolazioni aziendali, gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione straordinaria necessari ad assicurare la sicurezza dei luoghi di lavoro, si intendono assolti, da parte dei datori di lavoro in materia di sicurezza, designati ai sensi della presente deliberazione, con la richiesta del loro adempimento avanzata, nelle forme di legge, ai proprietari dei locali e/o edifici predetti, in qualità di soggetti che ne hanno l'obbligo giuridico. Inoltre, qualora il soggetto obbligato abbia ommesso o ritardato di provvedere ai predetti interventi, il datore di lavoro-locatario, nei limiti della spesa che può essere coperta dal *budget* per la sicurezza assegnato, può anticipare i fondi necessari all'esecuzione dei lavori straordinari, urgenti ed indifferibili, dandone immediata comunicazione formale al medesimo soggetto obbligato, ai fini del rimborso, ferma restando la responsabilità civile e penale del soggetto inadempiente;

**-28. di stabilire** che il Direttore Generale aziendale si riserva di provvedere, con successivo atto deliberativo, alla definizione di uno specifico e dettagliato "organigramma della sicurezza", di natura tecnico-operativa, con la formale identificazione di tutti i soggetti obbligati al compimento, presso l'Asl Napoli 1 Centro, degli adempimenti prescritti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., quale scelta strategica facoltativa ed eventuale da adottare nel rispetto di quanto indicato al Punto 5 delle suddette Linee di indirizzo regionali, secondo cui: " *il Direttore Generale può individuare, attraverso un atto deliberativo, notificato ai datori di lavoro designati e riscontrato dagli stessi per accettazione, un'adeguata organizzazione in grado di compiere gli adempimenti e le attività scaturenti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i....* ". In particolare, resta stabilito che l'elaborazione del predetto organigramma operativo sarà concordata con i Direttori di macrostrutture, in qualità di datori di lavoro, all'esito delle complessive e succitate attività di ricognizione circa lo stato di attuazione in Azienda delle misure di prevenzione e protezione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, le quali attività devono essere svolte a cura dei medesimi Direttori;

**-29. di stabilire** che le comunicazioni e/o notificazioni di legge, ivi comprese le notificazioni di atti giudiziari, in materia di interventi di adeguamento concernenti la sicurezza nei luoghi di lavoro, che afferiscono alla competenza territoriale dell'Asl Napoli 1 Centro, debbano essere esclusivamente indirizzati e/o trasmessi al competente Direttore della macrostruttura aziendale designato quale datore di lavoro ai sensi della presente deliberazione, al fine di consentire il corretto espletamento degli adempimenti consequenziali, con l'attribuzione, ad ogni effetto di legge, della relativa responsabilità, fatta salva l'opportuna comunicazione, per conoscenza, al Direttore Generale;

**-30. di stabilire** che le statuizioni di cui al presente atto deliberativo, concernenti la ridefinizione del sistema aziendale di organizzazione e gestione della sicurezza sul lavoro, adottate in piena attuazione dell'articolo 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., trovano applicazione prevalente su qualsivoglia disposizione contraria eventualmente contenuta in atti deliberativi o provvedimenti aziendali, stante la natura di fonte normativa primaria del citato D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

**-31. di stabilire** che, con il presente atto deliberativo, viene annullata d'ufficio la succitata deliberazione aziendale 15 luglio 2010, n. 1331 ("Adozione del Regolamento aziendale per la definizione delle figure e dei ruoli ai fini dell'attuazione delle previsioni normative del D.Lgs. 81/08 e s.m.i."), ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge n. 241/1990 e s.m.i., per errata applicazione, innanzitutto, delle puntuali prescrizioni contenute nelle Linee di indirizzo regionali in materia di organizzazione del sistema di prevenzione presso le Aziende sanitarie della Regione Campania. Infatti, nel predetto Regolamento, viene espressamente stabilito di identificare, presso l'Asl Napoli 1 Centro, il datore di lavoro in materia di sicurezza con il Direttore Generale, nell'ottica di delineare

un sistema di gestione della prevenzione, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, organizzato sulla concentrazione del ruolo datoriale in capo all'organo di vertice, in difformità alle indicazioni fornite con le citate Linee di indirizzo regionali ed altresì in violazione dei menzionati principi, di rango legislativo, di decentramento del ruolo e degli obblighi datoriali, in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi del citato art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., stante la natura propriamente gestionale delle procedure relative all'adempimento dei predetti obblighi (*sent. Cass., sez. III Penale n.29543/2009 e seguenti*), e della piena ed effettiva autonomia gestionale che deve essere riconosciuta alla dirigenza della Pubblica Amministrazione ai sensi degli artt. 4 e 5 del D Lgs. n. 165/2001, così come novellati dal D. Lgs. n. 150/2009;

**Trasmettere** copia del presente atto:

**Al Collegio dei Sindaci;**

**Al Direttore del Distretto sanitario di base n. 24**

**Al Direttore del Distretto sanitario di base n. 25**

**Al Direttore del Distretto sanitario di base n. 26**

**Al Direttore del Distretto sanitario di base n. 27**

**Al Direttore del Distretto sanitario di base n. 28**

**Al Direttore del Distretto sanitario di base n. 29**

**Al Direttore del Distretto sanitario di base n. 30**

**Al Direttore del Distretto sanitario di base n. 31**

**Al Direttore del Distretto sanitario di base n. 32**

**Al Direttore del Distretto sanitario di base n. 33**

**Al Direttore sanitario del P.S.P. Napoli Est/Barra**

**Al Direttore sanitario del P.S.P. Loreto Crispi**

**Al Direttore sanitario del P.S.P. C.so Vittorio Emanuele**

**Al Direttore sanitario del P.S.P. Elena D'Aosta**

**Al Direttore sanitario del P.O. Cardinale Ascalesi**

**Al Direttore sanitario del P.O. dei Pellegrini**

**Al Direttore sanitario del P.O. San Giovanni Bosco**

**Al Direttore sanitario del P.O. San Gennaro**

**Al Direttore sanitario del P.O. San Paolo**

**Al Direttore sanitario del P.O. S.M. del Popolo degli Incurabili**

**Al Direttore sanitario del P.O. S.M. di Loreto Nuovo**

**Al Direttore sanitario del P.O. Capilupi e del Distretto sanitario di base n. 73**

**Al Dipartimento delle Fragilità**

**Al Dipartimento di Prevenzione**

**Al Dipartimento AA.GG. e Risorse Umane**

**Al Dipartimento di Salute Mentale**

**Al Dipartimento Assistenza Primaria e Continuità delle Cure**

**Al Dipartimento Assistenza Ospedaliera**

**Al Dipartimento Amministrativo**

**Al Dipartimento Area Farmaceutica**

**Al Dipartimento Sistemi Informativi**

**ALL'UOC Prevenzione Protezione**


All' UOC Sorveglianza Sanitaria  
All' Ufficio Gestione Liquidatoria ex UU.SS.LL. cittadine  
All' UOC C.U.P.  
All' UOC Controllo Qualità  
All' UOC Programmazione e Pianificazione  
All' UOC Nucleo Ispettivo Centrale  
All' UOC Umanizzazione  
All' UOC Beni Artistici

**Parere del Direttore Amministrativo  
Dr. Daniele Baldi**

FAVOREVOLE     NON FAVOREVOLE

Data: \_\_\_\_\_

Firma



**Parere del Direttore Sanitario  
Dott.ssa Antonella Guida**

FAVOREVOLE     NON FAVOREVOLE

Data: \_\_\_\_\_

Firma



**IL DIRETTORE GENERALE**

*Dr. Ernesto Esposito*

